



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Prot. /R.U.

AL CONSIGLIO DI PREVIDENZA DELLA  
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

AL DIRETTORE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  
MEF

AL PRESIDENTE DELLA CTR DEL LAZIO

AL DIRETTORE PROVINCIALE DELL' AGENZIA  
DELLE ENTRATE

AL DIRETTORE PROVINCIALE DELL' AGENZIA  
DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO

ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VITERBO

ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
DI VITERBO

AL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

INVIATA ESCLUSIVAMENTE VIA PEC


OGGETTO : Decreto del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo

Si trasmette il Decreto del Presidente Pierucci con decorrenza dal 2  
novembre 2020 .

Cordiali Saluti

Per il Presidente di Commissione

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA  
Dott. Domenico Sessa





**Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo  
IL PRESIDENTE**

**oggetto: misure per la prevenzione del contagio da COVID-19**

- 1. Visto l'art. 27 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, contenente *"ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;**
- 2. Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio di contagio da COVID-19 è stato prorogato al 31 gennaio 2021;**
- 3. Ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 per l'adozione dei previsti provvedimenti presidenziali;**
- 4. Rilevato che allo stato non sussistono le norme secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per autorizzare lo svolgimento delle udienze, pubbliche e camerali, da remoto;**
- 5. Preso atto che *"in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione"*;**
- 6. Ritenuto che tale modalità, in assenza di autorizzazione allo svolgimento delle udienze da remoto, opera *ex lege* dal 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 137/2020;**
- 7. Preso atto che *"nel caso in cui sia chiesta la discussione"*, quando manca l'autorizzazione alla trattazione da remoto, *"si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica"*;**
- 8. Preso atto che *"nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo"*;**
- 9. Preso atto che *"i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata"*;**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.

10. Considerato che i giudici tributari attualmente in servizio presso la CTP di Viterbo per la quasi totalità risultano risiedere in luoghi diversi dal Comune ove ha sede la Commissione con la conseguenza che l'eventuale utilizzo, nei casi previsti, del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio (svincolata da una pubblica discussione in conseguenza delle sopra indicate modalità di trattazione) potrebbe comportare la paralisi parte delle sezioni della CTP;

11. Ritenuto che il primo comma del citato art. 27 considera separatamente le udienze e le camere di consiglio e che il terzo comma dello stesso articolo rinvia all'art. 16 del d.l. n. 119/2018 solo per lo svolgimento delle udienze da remoto;

12. Ritenuto, pertanto, di potere superare la criticità di cui al punto 10, autorizzando i Presidenti di collegio a far svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto - eventualmente anche limitato ad alcuni componenti - mediante l'utilizzo di piattaforme di videoconferenza o di altri strumenti di comunicazione di gruppo, con menzione nel verbale d'udienza ed attestazione di regolare funzionamento da parte del presidente del collegio;

13. Ritenuta la necessità che i Presidenti ed i Vice Presidenti di sezione siano tempestivamente avvertiti della scelta dei componenti del collegio di avvalersi della facoltà di esonero e della conseguente necessità di far svolgere la camera di consiglio con collegamento da remoto,

P.Q.M.

a) a decorrere da lunedì 2 novembre 2020 le cause passano in decisione sulla base degli atti, salvo, nel caso di fissazione in pubblica udienza, che almeno una delle parti insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;

b) nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica; ove non sia possibile garantire il rispetto dei termini, la causa è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;

c) i Presidenti di collegio sono autorizzati a far svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, come specificato in motivazione;

d) i magistrati che, nei casi previsti, intendano valersi dell'esonero dalle camere di consiglio che si svolgono in Viterbo nella sede della Commissione, devono darne comunicazione al Presidente della sezione per il tramite del Segretario che informerà immediatamente anche il Vice Presidente; nella fase di prima applicazione, relativamente al mese di novembre 2020, la richiesta di esonero dovrà essere formulata entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e varrà sino a revoca espressa; per i mesi successivi eventuali nuove richieste, a valere per il periodo successivo sino a revoca espressa, dovranno essere comunicate almeno sette giorni prima della prima udienza del periodo per il quale si chiede l'esonero dalla camera di consiglio in presenza;

e) per le udienze dal 2 al 9 novembre, in caso di richieste di esoneri ed ove il presidente del collegio non riesca ad organizzare il collegamento da remoto, si procederà con le sostituzioni, a partire dalla riserva interna alla sezione.



Si comunichi al Presidente della seconda sezione, al V.P.S della prima sezione, ai giudici della Commissione, al Direttore della C.T.P. ed ai segretari di sezione.  
Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Direttore della Giustizia Tributaria - MEF, al Presidente della C.T.R. del Lazio, ai Direttori Provinciali dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia della Riscossione, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al Garante del Contribuente  
Addì 31 ottobre 2020

Il Presidente della Commissione  
Ferdinando Pierucci

